



EBA/GL/2020/08

25 giugno 2020

Orientamenti recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/02

sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19



Indice

1. Sintesi

3



1. Sintesi

Lo scoppio della pandemia di Covid-19 e le misure di risposta che sono state adottate in molti paesi del mondo e nell'Unione europea (UE), comprese varie forme di confinamento della popolazione, hanno conseguenze economiche significative. In particolare, in molti, tra imprese e privati cittadini colpiti dalla crisi, possono trovarsi di fronte a un fabbisogno di liquidità e a difficoltà nel pagamento tempestivo dei loro impegni finanziari e di altro tipo.

In tale contesto, l'ABE ha adottato una serie di misure volte a chiarire la flessibilità insita nel quadro normativo in materia di requisiti patrimoniali e a fornire sostegno operativo in risposta alla pandemia di Covid-19. Una delle principali azioni decisive dell'ABE è stata la pubblicazione degli orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02, in appresso «orientamenti sulle moratorie») ⁽¹⁾. Gli orientamenti sulle moratorie specificano i criteri che le moratorie legislative e non legislative devono soddisfare, in modo che la riclassificazione automatica delle esposizioni come «forborne» e la valutazione automatica di misure di ristrutturazione onerosa non devono essere applicate. Tra le condizioni, è stato convenuto che gli orientamenti sulle moratorie sarebbero applicabili per un periodo di tempo limitato, di conseguenza la moratoria deve essere annunciata e applicata (ossia il pagamento deve essere riprogrammato) prima del 30 giugno 2020.

Tuttavia, nell'emanare gli orientamenti sulle moratorie, l'ABE ha preso in considerazione la possibilità di prorogare, in base all'evolversi della situazione, il termine del 30 giugno 2020. Con la riapertura ancora parziale delle economie dell'UE e considerando che la crisi Covid-19 colpisce i paesi dell'UE in modo diverso e con ritmi diversi, l'ABE ha deciso di continuare a sostenere le banche nel fornire finanziamenti alle imprese europee prorogando di tre mesi la data di applicazione degli orientamenti ⁽²⁾.

I presenti orientamenti modificano ora il paragrafo 10, lettera f), degli orientamenti sulle moratorie che introduce un nuovo termine, il 30 settembre 2020, che sostituisce la precedente data del 30 giugno 2020.

Data l'urgenza della questione e la specificità dei presenti orientamenti sulle misure inerenti alla pandemia di Covid-19, l'ABE ha deciso di non svolgere consultazioni pubbliche o di effettuare un'analisi costi/benefici in questo caso. L'ABE ha notificato al gruppo delle parti interessate nel settore bancario (Banking Stakeholder Group, BSG) l'intenzione di emanare gli orientamenti senza chiedere un suo parere.

⁽¹⁾ <https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures>

⁽²⁾ <https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september>



EBA/GL/2020/08

25 giugno 2020

Orientamenti recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/02

sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010⁽³⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 26 agosto 2020 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2020/08» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



2. Destinatari

5. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Attuazione

Data di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 25 giugno 2020.



4. Modifiche

7. Il paragrafo 10, lettera f), degli orientamenti EBA/GL/2020/02 sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 è modificato come segue:

«(f) la moratoria è stata avviata per far fronte alla pandemia di Covid-19 e applicata prima del 30 settembre 2020. Tuttavia, questo termine potrà essere rivisto in futuro in base all'evoluzione della situazione attuale connessa alla pandemia di Covid-19.»